

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI  
Via E. Perito, 20 - 84025 EBOLI (SA)

C.M. SAIS059003 Cod. fiscale 91053310651 - Sito Web: [www.istitutolevi.edu.it](http://www.istitutolevi.edu.it)  
Con sezioni associate: Liceo Classico - Liceo Musicale - Liceo Classico Europeo  
Via E. Perito, 20 EBOLI (SA) Tel. 0828-366586 - Fax. 0828-369312  
Liceo Artistico SASI05901A - Via Pescara, 10 - EBOLI (SA) Tel. 0828-366793 - Fax. 0828-367410  
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFS47A  
e-mail: [sais059003@istruzione.it](mailto:sais059003@istruzione.it) - Pec: [sais059003@pec.istruzione.it](mailto:sais059003@pec.istruzione.it)

#### IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DI ISTITUTO 2022/2023

Il 25/11/2022 nella sala docenti della sede Perito dell'Istituto di Istruzione Superiore Perito Levi di Eboli (Salerno) sito in Via Perito, 20, in sede di contrattazione integrativa decentrata di Istituto, ex D. Lgs. 165/2001 (art. 40, comma 3), C.C.N.L. comparto scuola del 19.04.2018, D. Lgs. n. 141/2011 e D. Lgs. 150/2009 e succ. m. e l.

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Laura M. Cestaro,

E

la delegazione di parte sindacale composta dalla RSU eletta ed operante nell'Istituto di Istruzione Superiore Perito Levi di Eboli è proposto il presente accordo, nei termini di seguito indicati, ivi compreso l'allegato, parte integrante del presente documento.

#### TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata


1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica PERITO LEVI di EBOLI.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2022/2023 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto fra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica  
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto  
1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto ha luogo in occasione di una seduta, a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI EBOLI

Prof.ssa Laura M. Cestaro

Docentes 1 di 16

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

- a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
- b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verterà l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.


Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);



- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

### CAPO II - DIRITTI SINDACALI


#### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso l'orario di ciascuna sede dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede centrale in Via Perito, 20 concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno mediante affissione all'albo sindacale on line, unitamente agli atti ed ai documenti relativi all'attività sindacale.

#### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del servizio telefonico in ciascuna delle sedi per cui un numero pari a 1/3 di unità di personale in servizio non potrà partecipare all'assemblea. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio del sorteggio.

#### Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti



*Matteola*  
*Valeriani*

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

##### Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

##### Art. 15 - Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.


#### TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA e Diritto alla disconnessione: criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (CCNL/2018, art. 22, comma 4, c8)

##### Art. 16 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

##### Art. 17 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate con valore di notifica sul sito istituzionale, in caso di ordini di servizio finalizzati a garantire il pubblico servizio, la notifica può avvenire a mano.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

  
UFFICIO SUPERIORE  
M. P. P.  
Pavina 4 di 16

Art. 18 - Riferirsi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come articolamento e valorizzazione della professionalità del personale docente e ATA.
3. Viene riconosciuto al personale scolastico il diritto alla disconnessione, inneso come diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi al di fuori delle giornate e degli orari di apertura dell'Istituto.

Viene fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni in caso di urgenza indifferibile.

#### TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

##### CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

Art. 20 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico i fondi sono stati assegnati come da allegato.

##### CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica e l'individuazione della quota destinata a retribuire il personale docente ed ATA per l'attuazione delle attività di PCTO

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% del FIS e per le attività del personale ATA il 30% del FIS.

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

3. La quota destinata a retribuire le attività di PCTO è utilizzata per retribuire i tutor individuati in seno ai consigli di classe.

Art. 23 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale


1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF, il RAV e il PDM, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 24 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico (CCNL/2018, art. 22, comma 4, c4)

1. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale confluiscono nel FIS ex art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio per il 2020) "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007.

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.



DIREZIONE SUPERIORE

Handwritten signature: *M. M. M. M.*



2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti assegnati; il compenso spettante e i termini del pagamento saranno indicati nel presente documento per semplificare l'attività degli uffici.
  3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati previa rendicontazione individuale e formale.
- Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti e per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
  2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 - Incarichi specifici


1. Su proposta del DSGA il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono attribuiti tenendo conto del personale che effettua prestazioni ulteriori durante l'orario di servizio non beneficiano dell'Art. 7 CCNL.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possiede le necessarie competenze.
  2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
  3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
  4. Il RLS può accedere liberamente alle sedi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
  5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
  - 6 - Il Dirigente Scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione secondo le regole dettate dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 del Decreto Legislativo 81/2008 designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tutte le figure sensibili necessarie tenuto conto delle dimensioni della scuola. La formazione obbligatoria del personale ex D. Lgs 81/08 viene effettuata entro le 40 ore di attività funzionali di cui al Piano annuale (incontri di carattere collegiale Collegi, dipartimenti, incontri scuola/famiglia) per il personale docente, in orario aggiuntivo per il personale ATA, da recuperare nei periodi di sospensione delle attività didattiche, configurandosi come attività di servizio.
  - 7 - Il Dirigente Scolastico designa quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) un esperto specializzato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con contratto a prestazione d'opera occasionale (ex D.L. 44/01 e succ. m. e i.). Designa, altresì, conformemente alla normativa citata, come previsto dal DVR, il Medico Competente, esperto esterno, con contratto a prestazione d'opera occasionale (ex D.L. 44/01 e succ. m. e i) lavoratori addetti ad attività per le quali viene evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati come pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/1956, nel D. Lgs. 77/1992, nel D. Lgs. 626/1994, nel D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.
  - 8 - I lavoratori che effettuano un uso sistematico di videoterminali sono tenuti ad una pausa di un quarto d'ora ogni 120 minuti; gli alunni ed i docenti come da PDDI nel caso di DaD.
- 8 - Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 81/2008 per sottoporre all'attenzione dei partecipanti tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate o da adottare in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- d) il Medico competente.



*Marcella*  
*V. Valparola*

9 - La riunione di cui al comma precedente non ha carattere decisionale ma meramente consultivo. Il Dirigente potrà decidere di accogliere in tutto o in parte i suggerimenti emersi nel corso della riunione della quale viene redatto apposito verbale.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione  
1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.  
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 30 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, i destinatari i mezzi e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.  
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti e rendicontazione/autodichiarazione delle ore di servizio prestate in orario extracurricolare.

## TITOLO SETTIMO - PERSONALE DOCENTE

### Organizzazione del lavoro.

Art. 31 - Assegnazioni dei docenti alle classi.

1 - L'assegnazione dei docenti alle classi è competenza specifica del Dirigente Scolastico tenuto conto del PTOF, del RAV, del PDM e dei criteri di seguito elencati deliberati dal Consiglio di Istituto in ordine strettamente gerarchico:

1. Efficacia ed efficacia delle risorse;
2. Pari opportunità per gli studenti di fruire di personale stabile;
3. Creazione di situazioni che consentano di utilizzare al meglio le risorse umane e professionali del personale;
4. Continuità didattica compatibilmente con l'equilibrio di situazioni interpersonali.


I docenti di potenziamento sono assegnati secondo i seguenti criteri:

Equa ripartizione dei docenti di cui all'organico di potenziamento sulle sedi a garanzia

- dell'inclusione degli alunni con BES
- degli obiettivi di cui al PTOF, RAV e PDM
- della copertura delle classi durante i periodi di assenza breve e saltuaria a tutela della continuità del servizio scolastico con risorse interne
- della gestione unitaria dell'organico dell'autonomia, con l'intento di valorizzare tutti i docenti senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi anche in relazione al monte ore per posto; pertanto, ciascun posto non sarà esclusivamente dedicato al potenziamento/raggiungimento obiettivi di miglioramento per 18 ore.

2 - I docenti con ore a disposizione per la sostituzione dei docenti assenti e di cui all'Organico del potenziamento ex legge 107/2015 progetteranno attività coerenti con il RAV-PTOF-PDM che verranno rendicontate con relazione periodica e, previa formale acquisizione della disponibilità/richesta degli stessi, attiveranno attività didattiche/sportelli finalizzati al recupero/potenziamento.

Art. 32 - Criteri e modalità per l'individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto.



1 - Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, il numero di ore, il tipo di attività ed i nominativi dei docenti cui conferire incarichi, deve tener conto di quanto indicato nel P.T.O.F. per il raggiungimento degli obiettivi in esso fissati e viene definito con delibera degli OOCC.

3 - Il personale docente sarà individuato in rapporto ai seguenti criteri:

- a. disponibilità personale;
- b. competenze culturali e professionali coerenti con l'incarico da espletare;
- c. esperienze professionali pregresse.

4 - Nell'individuazione del personale saranno inoltre garantiti:

- a. la valorizzazione delle risorse professionali;
- b. il merito.

Orario di lavoro.

Art. 33 - Orario di insegnamento ed orario giornaliero.

1 - Le ore di completamento cattedra per i docenti con contratto a tempo indeterminato il cui orario di lavoro è inferiore alle 18 ore settimanali, saranno evidenziate, per ciascun docente interessato, nel quadro orario ed utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti, per attività di recupero/consolidamento rivolte anche agli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, per la realizzazione di progetti curriculari previsti dal P.T.O.F. e dal PDM senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

2 - Compatibilmente con le esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo determinato e a quello a tempo determinato, in caso di effettiva necessità adeguatamente comprovabile, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 29.11.2007, sono attribuiti a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore; per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. Il limite complessivo dei permessi brevi fruiti per esigenze personali in un anno scolastico da parte del docente corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento, così come definito dall'art. 28 comma 5 del CCNL 29.11.2007. Le ore di lezione vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16). Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente, si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al docente stesso per il numero di ore non recuperate.

L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con il personale docente in servizio (c. 5 art. 16 CCNL).

Per le visite mediche, le prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici, il docente può utilizzare i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 29.11.2007, se invece, per il medesimo scopo, intende utilizzare l'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 29.11.2007 e con le modalità ivi previste, ai sensi della C.M. 301 del 27.6.1996, dovrà dichiarare l'impossibilità ad effettuare tale visita o accertamento o prestazione specialistica al di fuori dell'orario giornaliero di servizio.

Le domande di permesso breve, per motivi personali e ferie devono essere prodotte agli atti con congruo anticipo, salvo sopragiunte motivate e inderogabili esigenze e, in attesa della normativa sulla demeritizzazione e per garantire la funzionalità degli uffici vanno inoltrate al Dirigente Scolastico e rilasciate dallo stesso, per il tramite dell'Ufficio personale, utilizzando la funzione Argo personale Scuolarex, per garantire la logistica della copertura delle classi, supportate da documentazione e/o autocertificazione. L'Ufficio personale è tenuto a rispondere all'interessato in tempo utile. Le istanze che non vengono prodotte con dette modalità non verranno prese in considerazione. I docenti in servizio su più scuole sono tenuti a programmare preventivamente trasmettendo formale comunicazione ed a rendicontare successivamente le ore di attività funzionali all'insegnamento come CCNL.

3. L'orario di servizio settimanale dei docenti verrà formulato dalla commissione preposta, tenendo conto delle esigenze didattiche degli alunni e delle esigenze dei docenti su più sedi e su più indirizzi dell'Istituto.



Stampa ufficiale con il logo dell'istituto e una firma illeggibile.